



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

Decreto n. 235 del 13 ottobre 2026 del Registro ATERP Regionale

**OGGETTO: Autorizzazione a promuovere ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso
la sentenza della Corte di Giustizia di Secondo Grado della Calabria n. 2790/2026
notificata in data 07.10.2026 dal Comune di Reggio Calabria.**

Il Decreto si compone di n. _____ pagine compreso il frontespizio e di n. _____ allegati

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

L'anno 2026, il giorno 13 del mese di ottobre il Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale, Avv. Grazia Maria Carmela Iannini, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 37 del 05 maggio 2025, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATERP

PREMESSO CHE:

- In data 19 novembre 2024 sono stati notificati dalla Hermes Servizi Metropolitani S.R.L per conto del Comune di Reggio Calabria gli avvisi di accertamento IMU per l'anno 2020, provvedimento n. 1216 del 30.11.2023, per complessivi € 3.386.110,00 comprensivi di imposta, sanzioni e interessi, IMU per l'anno 2021, provvedimento n. 250 del 30.11.2023, per complessivi € 3.480.969,00, comprensivi di imposta, sanzioni e interessi, IMU per l'anno 2022, provvedimento n. 100 del 30.11.2023, per complessivi € 3.329.233,00, comprensivi di imposta, sanzioni e interessi;
- Avverso i suddetti accertamenti, veniva proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria e la stessa con sentenza n. 6421/2025, riteneva che *"...omissis.. la mera appartenenza all'Aterp non comporta l'esclusione della possibilità di riconoscere il diritto all'esenzione da IMU....omissis... il diritto all'esenzione dall' ICI/IMU presuppone che l'utilizzo, seppur indiretto, dell'unità immobiliare avvenga con modalità non commerciali... le modalità non commerciali sussistono se sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico"*;
- Veniva proposto appello, avverso la sentenza n.6421/2025, davanti alla Corte di giustizia tributaria della Calabria di Secondo grado e veniva iscritta con R.G. 3476/2025;
- La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Calabria, sezione 6, in data 05.10.2026 depositava la sentenza n. 2790/2026, e statuiva che gli immobili appartenenti agli enti di edilizia residenziale pubblica non sono, per ciò solo, esenti dall'IMU. L'esenzione invocata per gli «alloggi sociali» richiede la prova concreta, per ciascuna unità immobiliare, della sussistenza dei requisiti stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008; nel caso esaminato, la documentazione prodotta da ATERP è stata ritenuta insufficiente a fornire tale dimostrazione. Per gli alloggi ERP ordinariamente assegnati opera invece il regime di inoponibilità con l'eventuale detrazione prevista dalla legge, subordinata agli adempimenti richiesti.
- La sentenza veniva notificata in data 07.10.2026 dall'avv. omissis per conto del Comune di Reggio Calabria;

CONSIDERATO

- che l'Azienda si costituiva in giudizio tramite l'avv. Emanuela Bilotti, sia nel giudizio di primo che di secondo grado;
- che lo stesso avvocato ad oggi non è abilitato per il patrocinio davanti alle magistrature superiori;
- che è necessario sostituire l'avv. Bilotti con un altro professionista abilitato davanti alle magistrature superiori appartenente all'avvocatura interna
- che la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia di secondo Grado della Calabria offre diversi spunti di contestazione e pertanto si rende necessario proporre ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione;

VISTI

- la legge regionale n. 24/2013, nonché gli artt. 6 e 10 del vigente Statuto dell'Ente;
- sentenza n. 2790/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Calabria, sezione 6, del 05.10.2026;
- la notifica avvenuta tramite pec, per conto del Comune di Reggio Calabria del 07.10.2026;

DECRETA

- di autorizzare l'Avvocatura dell'Ente di impugnare la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Calabria, Sezione 6, n. 2790/2026 notificata in data 07.10.2026; pronunciata nel giudizio tra Aterp Calabria contro Comune di Reggio Calabria e Hermes Servizi Metropolitani S.R.L con R.G. 3476/2025;
- di nominare quale difensore dell'Azienda l'avv. **Paolo Petrolo** del Servizio Avvocatura, abilitato al patrocinio davanti alle Magistrature superiori, iscritto presso l'Albo Speciale degli Avvocati di Catanzaro;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sull'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale.

Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini

SI ATTESTA

- **che** il presente Decreto è stato pubblicato sull' Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 13.10.2026 -

Catanzaro, 13 ottobre 2026.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to dott. Stefano Lamacchia
